



Chiasso, 16 gennaio 2013  
Ris. mun. 63 / 15 gennaio 2013

Municipio  
Piazza Col C. Bernasconi 1  
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20  
Fax +41 (91) 695 08 49  
municipio@chiasso.ch

**PREAVVISO DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALLA MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE FABIO BIANCHI CHIEDENTE DI INSERIRE NELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE UN ARTICOLO SPECIFICO CHE IMPEDISCA L'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE NELLE ZONE RESIDENZIALI, ANCHE ALL'INTERNO DI STABILI E/O APPARTAMENTI PRIVATI** \_\_\_\_\_

Al lodevole  
CONSIGLIO COMUNALE  
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,  
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Il Municipio, esprimendosi sull'argomento in data 4 dicembre 2012 in risposta ad un'interrogazione del qui mozionante e ad un'altra della collega di Consiglio comunale Bruna Bernasconi, ha osservato che il tema della prostituzione è quanto mai adatto a dividere gli animi, poiché se da un lato il fenomeno è legale, ossia regolamentato da una legge cantonale vigente dal 1. gennaio 2002, a cui ha fatto seguito un'ordinanza municipale, dall'altro il suo esercizio deve avvenire secondo determinate modalità, su cui è molto complicato ottenere una convergenza.

Tuttavia il vero problema non è la prostituzione in sé, quanto lo sfruttamento del fenomeno e le concatenazioni di natura criminosa che vi si innestano.

Non sembra pertanto il caso di illudersi sulla portata della recente azione di ripristino della legalità in detto campo, in virtù del fatto che sono state messe a punto alcune procedure di natura esclusivamente formale, poiché per quel che attiene al fenomeno dello sfruttamento, che costituisce la piaga, resta verosimilmente ancora molta strada da percorrere, stante comunque che dovrebbe essere in arrivo una nuova legge cantonale in sostituzione della vigente.

Giusta la legge cantonale sull'esercizio della prostituzione menzionata, essa è vietata su suolo pubblico, ossia nei luoghi ove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

Il Tribunale federale ha statuito che l'art. 3 della Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione non è una norma di carattere pianificatorio, bensì di polizia, e che i Municipi nella sua applicazione sono tenuti a dimostrare che ci sono ragioni e circostanze fondate per vietare l'esercizio della prostituzione in determinati luoghi.

Questo articolo riguarda pertanto unicamente la prostituzione esercitata su suolo pubblico, ovvero sul demanio pubblico e colpisce quindi la cosiddetta prostituzione di strada.

Ne consegue che il campo di applicazione della norma indicata non può estendersi alla proprietà privata, dove l'esercizio della prostituzione va arginato o inibito attraverso lo strumento del piano regolatore e delle relative norme d'attuazione. In altre parole, per l'esercizio della prostituzione sulla proprietà privata fanno stato le norme di Piano regolatore.

Di principio, sulla base di quanto statuito dalla giurisprudenza, già oggi nelle zone residenziali l'attività della prostituzione non è ammessa.

Per le zone ad utilizzazione mista, a PR viene specificato, oltre al genere d'attività ammissibile, commerciale, artigianale, industriale, il grado di molestia tollerato per tipo di attività.

Relativamente ai Piani particolareggiati della zona del centro cittadino (PPZCC) e del quartiere Soldini (PPQS), nel Piano Regolatore viene indicata la quota parte di superficie utile lorda che può essere destinata all'abitazione e, parallelamente, alle attività commerciali. Queste ultime sono ammesse, purché non in contrasto con la vocazione residenziale della zona e quindi non siano moleste e non in contrasto con le funzioni caratteristiche dell'abitare.

Conseguentemente, giusta una sentenza del Consiglio di Stato del 17 agosto 2005, le zone residenziali sono essenzialmente destinate alle costruzioni ad uso abitativo: questa funzione non esclude a priori insediamenti destinati ad altre attività, quali negozi ed esercizi pubblici di quartiere. A maggior ragione laddove l'inserimento di contenuti commerciali è esplicitamente ammesso. Per essere autorizzati questi insediamenti devono tuttavia apparire subalterni alla funzione residenziale. Le zone miste sono comprensori, nei quali sono ammessi insediamenti di tipo eterogeneo, ma atti a coesistere.

Spetta al proprietario dell'edificio e all'istante inoltrare la relativa domanda di costruzione, di solito a causa del cambiamento di destinazione, per la valutazione del caso.

In conclusione, pur dando atto che non è sempre evidente mettere in pratica i principi enunciati sopra, gli strumenti giuridici oggi disponibili rendono la richiesta formulata nella mozione superflua.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e:

LA MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE FABIO BIANCHI CHIEDENTE DI INSERIRE NELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE UN ARTICOLO SPECIFICO CHE IMPEDISCA L'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE NELLE ZONE RESIDENZIALI, ANCHE ALL'INTERNO DI STABILI E/O APPARTAMENTI PRIVATI, È RESPINTA. -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Moreno Colombo



il Segretario:

Umberto Balzaretta

Allegata: mozione

Fabio Bianchi  
Strada Regina 27  
6832 Pedrinate

Lodevole  
Consiglio Comunale  
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente  
Gentili signore e egregi signori Consiglieri Comunali,

avvalendomi delle facoltà concessa dal Regolamento Comunale, mi permetto di inoltrare la seguente

## MOZIONE

Durante gli scorsi mesi le autorità cantonali hanno eseguito diverse importanti operazioni per lottare contro il fenomeno della prostituzione illegale in Ticino. Lo stesso risulta esteso in modo intollerabile e, come evidenziato dalle indagini eseguite, sempre più legato anche a fenomeni di criminalità organizzata. Come ammesso si è passati, dopo anni di tolleranza, ad una giustificata ed estesa azione di ripristino della legalità.

Oltre all'attività dei 3 postriboli già oggetto di una mia recente interrogazione, sempre più numerose sono le professioniste del ramo che esercitano la prostituzione in appartamenti privati all'interno delle normali zone residenziali.

Con la chiusura di numerosi postriboli vi è da attendersi che un numero sempre maggiore di professioniste proverà ad esercitare all'interno di stabili privati, anche grazie purtroppo alla connivenza di alcuni proprietari.

I problemi di quiete e di ordine pubblico, senza sottovalutare l'aspetto morale di un'attività che diventa molto spesso un vero e proprio sfruttamento dell'essere umano, da tempo denunciati da numerosi cittadini, meritano finalmente una risposta di chiara e decisa volontà politica.

Già diversi Comuni attorno a noi si sono dotati di Norme, Regolamenti o Ordinanze con questo obiettivo.

Già ora, a quanto mi risulta, l'esercizio della prostituzione non è consentito all'interno delle aree residenziali, ma limitatamente agli spazi pubblici.

Il nostro Comune deve inoltre a mio avviso proseguire lo sforzo delle forze di polizia e giudiziarie cantonali per ridurre le attività, spesso illegali, legate alla prostituzione presenti sul territorio.

Le aree residenziali, che tanto ci si adopera per riqualificare, andrebbero preservate dall'insediamento di queste attività senza dubbio di disturbo alla qualità di vita dei residenti.

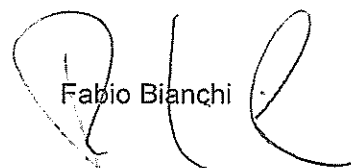
Senza un'azione decisa anche in questo senso, parte degli importanti investimenti messi in opera per ridare attrattiva alle nostre aree urbane, rischiano di essere vanificati.

Ciò premesso, per mezzo della presente mozione, chiedo al Lodevole Consiglio Comunale di:

- inserire nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore, un articolo specifico che impedisca l'esercizio della prostituzione nelle zone residenziali, anche all'interno di stabili e / o appartamenti privati.

In attesa di una solerte risposta da parte vostra, vogliate gradire cordiali saluti.

Chiasso, 01 ottobre 2012

  
Fabio Bianchi